Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

DETERMINA A CONTRARRE n. 130A/BIS del 11/12/2018

(Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii)

Oggetto: stipula della Convenzione tra l'Archivio centrale dello Stato e il Dipartimento di Fisica di Sapienza Università di Roma finalizzata allo sviluppo delle attività di studio, ricerca e sperimentazione nell'ambito degli archivi digitali, per un importo omnicomprensivo di € 26.000,00

CUP: F86G16002140001

CIG: ZC2264C767

IL SOVRINTENDENTE

VISTO il D.P.R. 97 del 27/5/2003, concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20/03/1975, n.70;

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e ss.mm.ii, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO IL D.M. del 7/10/2008 che conferisce autonomia all'Archivio centrale dello Stato;

VISTO il D.D. 6/3/2015 con il quale è stato conferito al prof. Eugenio Lo Sardo l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Archivio centrale dello Stato e rinnovato per un ulteriore triennio dal Direttore generale degli Archivi con nota del 12.03.2018, prot.nr.5041;

VISTO il d.lgs. 18/04/2016 n. 50 recante l'attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sul riordino della disciplina vigente in materia di procedure d'appalto e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA l'approvazione del programma triennale 2016-2018 finanziato con le risorse derivanti dall'art. 1, co. 9, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, che ha assegnato all'ACS € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00) per la realizzazione del progetto "Repository degli archivi digitali della Pubblica amministrazione";

VISTA la lettera d'incarico dell'11.06.2018 prot.nr.2166 / 16.07.04 con la quale viene nominata Rup del progetto "Repository degli archivi digitali della Pubblica amministrazione" la Dott.ssa Silvia Trani e Direttore dell'esecuzione dei contratti d'acquisto di servizi e forniture di carattere informatico e tecnologico per il medesimo progetto il Sig.Tonino Aceti;

VISTO il d.p.c.m. 3 dicembre 2013, "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005", che indica, tra i requisiti obbligatori dei sistemi di conservazione delle amministrazioni pubbliche – sia quelli in house sia quelli dei conservatori accreditati –, il requisito di garantire ai soggetti autorizzati l'accesso e la reperibilità delle risorse digitali conservate;

VISTO il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" (d'ora in poi Codice dei beni culturali) e, in particolare, l'art. 118, rubricato "Promozione di attività di studio e di ricerca", il quale stabilisce che il Ministero per i beni e le attività culturali (d'ora in poi MiBAC) può, con il concorso delle università, realizzare, promuovere e sostenere, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale;

PREMESSO CHE

- l'Archivio centrale dello Stato e il Dipartimento di Fisica di Sapienza Università di Roma concordano di sviluppare attività di studio, ricerca e sperimentazione sui temi di comune interesse, finalizzate, in particolare, all'individuazione e alla sperimentazione di metodi, pratiche e soluzioni tecnologicamente avanzate e innovative in materia di indicizzazione controllata e recupero efficace dei nomi di persona fisica (ossia nome personale o prenome e cognome) e di famiglia compresi negli strumenti descrittivi e nelle risorse archivistiche digitali e/o digitalizzate, con riferimento ad un specifico perimetro storico e al dominio archivistico.

DETERMINA

di approvare, in ogni sua parte, la Convenzione tra l'Archivio centrale dello Stato e il Dipartimento di Fisica di Sapienza Università di Roma e di autorizzare l'impegno di spesa di € 26.000,00 (ventiseimila/00) onnicomprensivo come rimborso delle spese connesse alla realizzazione delle attività di cui sopra.L'importo graverà sul Cap. 2.02.01.10.999/R del corrente esercizio finanziario.

IL SOVRINTEDENTE
(Prof. Eugenio Lo Sardo)

DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2018-12-11 07:12:35 (UTC)

File verificato: C:\Users\Segreteria\Desktop\ACS_FitSap-Ver3_20181128.pdf.p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	LO SARDO EUGENIO
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 11/12/2018 06:00:16

Dati del certificato del firmatario **LO SARDO EUGENIO:**

Nome, Cognome:	EUGENIO LO SARDO
Organizzazione:	Min. dei beni e delle attivita' cult. e turismo
Numero identificativo:	18645708
Data di scadenza:	12/07/2021 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 2:	MATALONI PAOLO
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 11/12/2018 06:00:16

Dati del certificato del firmatario **MATALONI PAOLO:**

Nome, Cognome:	PAOLO MATALONI
Numero identificativo:	18896190
Data di scadenza:	17/09/2021 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT https://ca.arubapec.it/cps.html

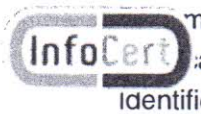

mentazione del
ate (CPS): DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale e' adesso

InfoCert S.p.A. (https://www.infocert.it/) 2016 | P.IVA 07945211006

MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE
ai sensi dell'art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.

per la realizzazione e la sperimentazione di tecnologie avanzate

per l'indicizzazione controllata di dati descrittivi e risorse digitali archivistiche

TRA

l'**Archivio centrale dello Stato del Ministero per i beni e le attività culturali** (d'ora in poi **ACS**), con sede legale in Roma (RM), Piazzale degli Archivi, n. 27, CAP 00144, CF 80215390586, rappresentato dal Prof. Eugenio Lo Sardo, nato a Napoli (NA) il 17 ottobre 1954 in qualità di Sovrintendente, nominato con d.d. 6 marzo 2015 e rinnovato per un ulteriore triennio dal Direttore generale Archivi con nota del 12 marzo 2018, prot. n. 5041, e Presidente del Consiglio d'amministrazione dell'ACS – PEC mbac-acs@mailcert.beniculturali.it;

E

il **Dipartimento di Fisica di Sapienza Università di Roma** (d'ora in poi **FisSapienza**) con sede legale in Roma (RM), Piazzale Aldo Moro, n. 5, CAP 00185, CF 80209930587, PI 02133771002, rappresentato dal Prof. Paolo Mataloni, nato a Roma (RM) il 23 Aprile 1952 in qualità di Direttore di Dipartimento – PEC dipartimento.fisica@cert.uniroma1.it;

di seguito congiuntamente denominati le **Parti**.

VISTI

- la l. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., "Nuove norme sul procedimento amministrativo", che stabilisce espressamente all'art. 15, rubricato "Accordi fra pubbliche amministrazioni", che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici", e ss.mm.ii., che, al co. 6 dell'art. 5, rubricato "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico", recepisce i principî stabiliti nell'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE;
- il d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e ss.mm.ii., "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" (d'ora in poi Codice dei beni culturali) e, in particolare, l'art. 118, rubricato "Promozione di attività di studio e di ricerca", il quale stabilisce che il Ministero per i beni e le

attività culturali (d'ora in poi MiBAC) può, con il concorso delle università, realizzare, promuovere e sostenere, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale;

- il d.p.c.m. 29 agosto 2014, n. 171, e ss.mm.ii., "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";
- il d.m. 7 ottobre 2008, recante il regolamento dell'ACS;
- il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., "Codice dell'amministrazione digitale" (d'ora in poi CAD), recante il principio generale della "cittadinanza digitale", ossia il diritto dei cittadini e delle imprese di accedere, specie attraverso l'utilizzo delle ICT, a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale;
- il d.p.c.m. 3 dicembre 2013, "Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005", che indica, tra i requisiti obbligatori dei sistemi di gestione documentale delle amministrazioni pubbliche, anche quello di garantire ai soggetti autorizzati l'accesso alle risorse digitali conservate;.
- il d.p.c.m. 3 dicembre 2013, "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005", che indica, tra i requisiti obbligatori dei sistemi di conservazione delle amministrazioni pubbliche – sia quelli in *house* sia quelli dei conservatori accreditati –, il requisito di garantire ai soggetti autorizzati l'accesso e la reperibilità delle risorse digitali conservate;
- il documento recante "Strategia per la crescita digitale 2014-2020", approvato dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, modificato e integrato il 21 giugno 2016 a seguito delle richieste formulate dalla Commissione europea;
- il "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019" predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale (d'ora in poi AgID) ai sensi dell'art. 1, co. 513, della l. 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", approvato nel maggio 2017 (d'ora in poi "Piano triennale 2017-2019");
- le "Linee guida nazionali per la valorizzazione del Patrimonio informativo pubblico" per l'anno 2017, pubblicate dall'AgID e revisionate nel 2018 (vers. 8 novembre 2018);
- il d.m. 21 settembre 2017, n. 413, "Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nel triennio 2018-2020";
- il d.m. 20 febbraio 2018, n. 107, "Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione. Anno 2018" relativa all'azione del MiBAC;

PREMESSO CHE

- l'**ACS**, istituto dotato di autonomia speciale afferente alla Direzione generale Archivi del MiBAC, ai sensi dell'art. 6 del succitato d.m. 7 ottobre 2008, ha come compiti istituzionali principali quelli relativi:
  a) alla conservazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 41 del Codice dei beni culturali, di archivi e documenti, su qualunque supporto, degli organi centrali dello Stato italiano;
  b) alla conservazione di archivi e documenti, su qualunque supporto, di enti pubblici di rilievo nazionale e di privati che lo Stato abbia in proprietà o deposito per disposizione di legge o a qualunque altro titolo;
  c) all'accesso e alla fruizione del patrimonio archivistico conservato ai sensi degli artt. 122-127 del Codice dei beni culturali e secondo quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali";
  d) alla realizzazione del "*repository* degli archivi digitali prodotti dagli organi centrali dello Stato";
- l'**ACS**, in ragione delle suddette funzioni istituzionali, è stato identificato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri come sede per la conservazione delle carte prodotte dalle amministrazioni dello Stato sul sequestro e sull'uccisione di Aldo Moro e sui principali episodi stragisti avvenuti in Italia negli anni 1969-1984, carte versate anticipatamente all'Istituto a seguito delle cosiddette direttive Prodi (2008) e Renzi (2014);
- l'**ACS**, sempre in ragioni delle suddette funzioni istituzionali, è stato direttamente coinvolto, come unico Istituto dell'Amministrazione archivistica italiana, nella realizzazione dei Poli di conservazione, individuati dal "Piano triennale 2017-2019" come soggetti eroganti servizi di conservazione e accesso, anche permanente, degli archivi digitali pubblici;
- l'**ACS** è quindi interessato:
  a) a definire modalità tecnologicamente avanzate di ricerca, individuazione e recupero dei dati relativi alle risorse informative e alle risorse analogiche, digitali e/o digitalizzate, afferenti ai beni archivistici conservati, con l'obiettivo di realizzare una migliore valorizzazione e più ampia fruizione dei suddetti beni;
  b) a sviluppare e sperimentare metodologie e strumenti finalizzati a facilitare l'accesso on line da parte degli utenti, realizzando così un primo strumento potenzialmente utile anche all'attuazione del Sistema pubblico di ricerca documentale, disciplinato dall'art. 40-ter del CAD e individuato come sovrastruttura nazionale in grado di dialogare con i singoli sistemi delle amministrazioni pubbliche attraverso regole e standard di interoperabilità, di integrazione e di cooperazione con l'obiettivo di consentire, a soggetti autorizzati, il reperimento generalizzato di documenti e fascicoli procedimentali, ovunque prodotti;

- **FisSapienza** svolge, tra le altre cose, ricerche nell'ambito dell'applicazione della teoria dei Sistemi complessi, della scienza delle reti, della scienza dei dati e dell'intelligenza artificiale in diversi ambiti interdisciplinari, tra cui la linguistica computazionale, la classificazione automatica dell'informazione, l'estrazione di informazioni rilevanti. **FisSapienza**, al fine di conseguire i suoi fini istituzionali, può istituire borse di studio e di ricerca;
- le **Parti** hanno quindi una stretta comunione di interessi in relazione ai temi proposti nella presente convenzione, con particolare riferimento all'individuazione, attraverso un approccio interdisciplinare, di soluzioni tecnologicamente avanzate finalizzate sia alla ricerca mirata, disambiguante e attenta anche alle criticità giuridiche collegate alla riservatezza delle informazioni, dei dati e delle risorse digitali, native e/o afferenti al patrimonio culturale, sia alla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, e pertanto sono interessate a una reciproca collaborazione finalizzata allo svolgimento di studi, ricerche e attività – anche di natura sperimentale – su tali temi;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi Autorità nazionale anticorruzione - ANAC) 21 ottobre 2010, n. 7, su "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici", conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati i seguenti presupposti:

a) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti;
b) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
c) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione dei compiti e responsabilità anche se non necessariamente nella stessa misura e diversa dalla situazione che si avrebbe in presenza di un contratto a titolo oneroso in cui solo una parte svolge la prestazione pattuita, mentre l'altra assume l'impegno della remunerazione;
d) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati nei seguenti punti:

a) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti;
b) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
c) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
d) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
e) le amministrazioni coinvolte svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;

- le **Parti** intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della l. 241/1990, e ss.mm.ii., nel rispetto dell'art. 12, co. 4 della direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, co. 6 del d.lgs. 50/2016, della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, una convenzione di cooperazione finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle cosiddette spese vive;
- le **Parti**, in ragione della presente convenzione di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse finanziarie, umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente proposti e, quindi, sono in una posizione di equiparazione, rispetto alla quale la convenzione ha il solo fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su attività e oggetti di interesse comune e su cui vi è una sinergica convergenza;
- le **Parti** possiedono il know-how e le risorse, anche materiali, necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;

TUTTO QUANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e di stipula quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto e finalità della convenzione)

1. Le **Parti** concordano di sviluppare attività di studio, ricerca e sperimentazione sui temi di comune interesse individuati in premessa, finalizzate, in particolare, all'individuazione e alla sperimentazione di metodi, pratiche e soluzioni tecnologicamente avanzate e innovative in materia di indicizzazione controllata e recupero efficace dei nomi di persona fisica (ossia nome personale o prenome e cognome) e di famiglia compresi negli strumenti descrittivi e nelle risorse archivistiche digitali e/o digitalizzate, con riferimento ad un specifico perimetro storico e al dominio archivistico.

2. Le **Parti** concordano di avviare le seguenti attività:

a) costruzione di un'ontologia dei nomi di persona fisica e di famiglia (rappresentazione delle classi, entità e proprietà) partendo dall'analisi di strumenti tematicamente pertinenti e già elaborati: ontologie (ad esempio FOAF, e CPV_AP-IT), vocabolari controllati (ad esempio VIAF, soggettario Biblioteca nazionale di Firenze), standard e linee guida afferenti alla descrizione archivistica, standard complementari (ad esempio HISCO e CITP-88);

b) analisi del testo degli oggetti digitali/digitalizzati al fine di:

b.1) individuare la metodologia per comprendere quando, nel testo, il "lemma" si riferisca a persone/famiglie o ad altre "entità" (sostantivi comuni);

b.2) individuare la metodologia con cui, attraverso l'analisi del contesto, sia possibile disambiguare le omonimie e evidenziare le relazioni fra le intestazioni dello stesso soggetto (ad esempio, le forme con varianti lessicali e linguistiche, i nomi assunti, i nomi aggiunti o sostituiti, gli pseudonimi e gli epiteti/soprannomi);

c) applicazione della teoria delle reti complesse per ricostruire la struttura a grafo sia di persone/famiglie sia dei documenti stessi: ad esempio due persone saranno connesse se sono entrambe citate in uno o più documenti (con i loro alias) oppure due documenti sono connessi se menzionano le stesse persone/famiglie o entità. L'idea è di utilizzare questi strumenti come ulteriore supporto alla disambiguazione a all'identificazione di *patterns* non immediatamente evidenti;

d) realizzazione di un'interfaccia utente che consenta di sperimentare l'efficacia delle metodologie di cui ai precedenti punti b.1), b.2) e c) e di gestire l'ontologia con il supporto semi-automatico dei dati estratti con l'utilizzo delle metodologie di cui ai punti a), b) e c).

3. Come concordato tra le **Parti**, l'ambito specifico di analisi, studio e sperimentazione sarà l'apparato descrittivo informatico (banca dati) e le risorse digitali e/o digitalizzate afferenti alle citate direttive Prodi (2008) e Renzi (2014) e alla serie *Attentati* prodotta dall'Ufficio affari riservati del Ministero dell'interno, nuclei costituenti le cosiddette ***Raccolte speciali***, conservate presso l'ACS e attualmente aventi una consistenza di 1,02 terabytes (comprensivi di 28.000 pagine per un totale di circa 7 miliardi di parole.

4. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione digitale della presente convenzione le **Parti** concorderanno il *Piano di lavoro*, debitamente sottoscritto, che conterrà tra l'altro la precisa definizione degli obiettivi e delle finalità delle attività, delle macroattività, delle fasi del progetto e del relativo cronoprogramma (comprese le tempistiche dei SAL) e della policy di gestione e di monitoraggio.

Il *Piano di lavoro* potrà essere aggiornato, per la realizzazione delle fasi successive, al termine di ognuna delle fasi individuate nel cronoprogramma e previo accordo tra le **Parti**.

Art. 3

(Impegni e risorse finanziarie delle Parti e modalità di erogazione)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse e all'art. 2, le **Parti** si impegnano, rispettivamente, a:

- l'**ACS** a fornire il know-how tecnico-archivistico e a mettere a disposizione, per le attività previste nella presente convenzione, la strumentazione informatica nonché le banche dati descrittive e le risorse digitali, costituenti le citate ***Raccolte speciali***, che ricadono sotto la propria responsabilità. In ragione della riservatezza delle informazioni contenute nelle suddette banche dati descrittive e risorse digitali, **le attività si svolgeranno esclusivamente presso la sede dell'ACS**;
- **FisSapienza** a fornire il know-how tecnico-scientifico nonché ad occuparsi del reclutamento della/e unità di personale che saranno ritenute necessarie per la realizzazione ed il buon fine del progetto.

2. Il valore complessivo della presente convenzione è pari a Euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00) omnicomprensivo di tutti gli oneri previsti dalle normative vigenti.

3. L'**ACS** si impegna a riconoscere a FisSapienza, a titolo di rimborso delle spese connesse alla realizzazione delle attività di cui al precedente art. 2, un contributo di Euro 26.000,00 (ventiseimila/00) che graverà sul capitolo di spesa 2.02.01.10.999/R del corrente esercizio finanziario, relativo alle risorse assegnate, in base all'art. 1, co. 9, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, al progetto "Repository degli archivi digitali della Pubblica amministrazione".

Il contributo – che dovrà essere liquidato entro, e non oltre, il 31 dicembre 2019 in ragione dei vincoli sanciti dai finanziamenti ottenuti grazie al citato art. 1, co. 9, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 – sarà corrisposto dall'**ACS** previa valutazione dei SAL, individuati dal *Piano di lavoro* e comprensivi di una relazione tecnico-scientifica e da una nota contenente il rendiconto delle spese, con bonifico sul conto **Bankit 0037162** conto ausiliario 001008 intestato a Sapienza Dipartimento di Fisica .

4. In particolare il **FisSapienza** si impegna ad assicurare un contributo pari a Euro 26.000,00 (ventiseimila/00) per la realizzazione degli obiettivi di cui al precedente art. 2 anche attraverso l'istituzione di una borsa di studio/ricerca.

Art. 4

(Proprietà intellettuale e risultati)

1. I risultati delle attività sviluppate in forza della presente convenzione saranno di proprietà comune delle **Parti** che potranno utilizzarli nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

2. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le **Parti** che altresì si impegnano, reciprocamente, a dare atto – in occasione di pubblicazioni, convegni ed iniziative pubbliche – che quanto realizzato consegue dalla collaborazione definita con la presente convenzione.

3. Le **Parti** concordano che i risultati non daranno luogo a brevetti. Le **Parti** decideranno, eventualmente e di comune accordo, se mettere tali risultati a disposizione della collettività con licenza aperta.

4. I dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione e i risultati delle attività afferenti alla presente convenzione non possono, comunque, essere comunicati a terzi se non previo accordo delle **Parti**.

Art. 5

(Utilizzo del logo)

1. I loghi di ciascuna delle **Parti** possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.

2. L'utilizzazione del logo estranea all'oggetto del presente accordo richiede il consenso della Parte interessata.

Art. 6 (Referenti)

1. Le **Parti** individuano come referenti della presente convenzione le seguenti persone:

- per l'**ACS:** Dott.ssa Silvia Trani;
- per **FisSapienza:** Prof. Vittorio Loreto.

2. I suddetti referenti sono incaricati dello sviluppo delle attività oggetto della presente convenzione e del coordinamento delle attività esecutive connesse.

Le comunicazioni relative alla presente convenzione dovranno essere inviate ai responsabili e ai rappresentanti legali delle **Parti**.

3. Qualora intervengano variazioni relative ai nominativi dei responsabili o agli indirizzi cui inviare comunicazioni relative alla presente convenzione, le **Parti** si impegnano a darne vicendevolmente comunicazione entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta variazione.

Art. 7

(Modalità di partecipazione e coinvolgimento di altri soggetti)

1. Il personale di una delle due **Parti** che si rechi presso la sede dell'altra Parte coinvolta, si atterrà alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti presso la Parte ospitante. Ciascuna delle **Parti** prende a proprio carico i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni in esecuzione del presente accordo.

2. Le **Parti** possono concordare di formalizzare gruppi di lavoro coinvolgenti soggetti esterni (docenti, ricercatori, ecc.) con il fine di individuare sinergie scientifiche/tecniche per le progettualità di ricerca avanzata.

3. Le **Parti** possono altresì concordare di estendere e condividere i contenuti della presente convenzione con altre amministrazione pubbliche (inclusi istituti e articolazioni del MiBAC e dell'università) eventualmente interessate a stabilire forme di collaborazione nell'ambito della presente convenzione.

4. Le modalità di partecipazione di eventuali altri soggetti saranno concordate in appositi atti integrativi al presente protocollo d'intesa.

Art. 8

(Riservatezza)

1. Le **Parti** di impegnano a mantenere la riservatezza circa le informazioni a carattere scientifico e istituzionale di cui verranno a conoscenza nello svolgimento delle attività.

2. Le **Parti** si impegnano, altresì, a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili alla presente convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9

(Durata e recesso)

1. La presente convenzione ha inizio e impegna le **Parti** a decorrere dalla data di sottoscrizione digitale (stipula) ed ha validità per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.

2. La convenzione può essere rinnovata per identici periodi, mediante scambio di corrispondenza.

3. Le **Parti** possono recedere, senza oneri o corrispettivi, dal presente accordo con un preavviso di 3 (tre) mesi prima della scadenza stessa, da comunicare all'altra Parte mediante disdetta scritta trasmessa tramite PEC.

Art. 10

(Gestione delle controversie e Foro competente)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le **Parti** in relazione alla presente convenzione, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, qualora non vengano risolte in via amichevole, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Il presente atto, composto da 10 (dieci) pagine ed esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi degli artt. 1 e 4 della l. 868/1970, viene sottoscritto interamente a mezzo firma digitale, ai sensi dell'art. 15, co. 2-bis della l. 241/1990, e ss.mm.ii., e ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, e ss.mm.ii.

per l'ACS
Il Sovrintendente
(Prof. Eugenio Lo Sardo)

per il Dipartimento di Fisica
Il Direttore
(Prof. Paolo Mataloni)